Fondazione I.R.C.C.S.
Istituto Neurologico Carlo Besta

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

REGOLAMENTO PER FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER LA COOPERAZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE

Indice

Titolo I Disposizioni Generali
Titolo II Modalità di Convocazione
Titolo III Accordi di Cooperazione Internazionale
Titolo IV Disposizioni finali

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Accordo Quadro di collaborazione per lo sviluppo di un centro per la Cooperazione Sanitaria Internazionale: accordo sottoscritto il 30.04.2021 fra gli IRCCS Promotori e finalizzato a promuovere e coordinare le attività di cooperazione internazionale sanitaria già presenti o da sviluppare presso gli IRCCS, di concerto con le analoghe attività delle Università con questi convenzionate, favorendo tutte le possibili sinergie con gli altri IRCCS ed Enti ospedalieri della Regione Lombardia e con Istituzioni, Enti ed Organizzazioni della Società Civile (OSC);
Accordo Quadro: atto bilaterale o multilaterale che sancisce l'interesse reciproco dei partner a collaborare attraverso i mezzi della cooperazione interistituzionale;
Cabina di Regia: Centro per la Cooperazione Sanitaria Internazionale;
Direzione Strategica: è costituita dal Presidente, Direttore Generale, Direttore Scientifico, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell'IRCCS;
Funzione: uffici per i rapporti istituzionali e cooperazione internazionale istituiti presso ciascun IRCCS Promotore;
IRCCS Promotori: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta;
Personale dell'IRCCS: (di seguito anche Personale) consiste nel personale a qualsiasi titolo (dipendente, libero professionista, contrattista e borsista) di cui l'IRCCS si avvale nello svolgimento delle attività per la cooperazione sanitaria internazionale. Sono sottoposti al seguente Regolamento, nei limiti di quanto applicabile, anche i ricercatori afferenti a una Università o altro Ente di Ricerca eventualmente correlato o correlabile all'IRCCS, in virtù di una convenzione vigente con l'IRCCS;
Protocollo Attuativo: atto bilaterale o multilaterale che definisce e regola le specifiche azioni da realizzare nell'ambito della collaborazione internazionale.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è definito nel rispetto e sulla base dei seguenti riferimenti normativi in materia:
- a livello internazionale dal Sustainable Development Goal n. 3 "Garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte le età" dell'Agenda 2030 promulgata dalle Nazioni Unite nel 2015;
- a livello nazionale dalla Legge 11 agosto 2014, n. 125 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo";
- a livello regionale dalla Legge Regionale n. 20 del 5 giugno 1989 "La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo".

Art. 3 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento intende disciplinare le procedure di funzionamento della Cabina di Regia istituita con Accordo Quadro stipulato tra IRCCS Promotori.
Alla Cabina di Regia è attribuito un ruolo di indirizzo per promuovere e coordinare le attività di cooperazione internazionale sanitaria già presenti o da sviluppare presso gli IRCCS Promotori e in particolare per le seguenti tematiche:

- modalità di comunicazione e promozione delle attività di cooperazione internazionale sanitaria in favore dei Paesi partner, in sinergia fra le parti;
- monitoraggio delle fasi di attuazione delle iniziative promosse;
- ideazione ed elaborazione di progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di formazione sanitaria, di cooperazione decentrata e di aiuto umanitario nell'ambito della promozione della salute globale;
- identificazione fra le progettualità presentate delle priorità da perseguire;
- ricognizione periodica degli Accordi di cooperazione sanitaria internazionale;
- accettazioni di adesioni di ulteriori IRCCS e Università convenzionate ai termini dell'Accordo Quadro di collaborazione per lo sviluppo di un centro per la Cooperazione Sanitaria Internazionale.

Resta inteso che verrà garantita l'autonomia gestionale e decisionale di ciascun IRCCS Promotore in merito alle cooperazioni internazionali e a qualunque ulteriore iniziativa che potrà essere intrapresa anche da un singolo IRCCS Promotore qualora non ritenute di interesse degli altri.

Titolo II MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Art. 4 - Composizione

La Cabina di Regia è composta da tanti componenti quanti gli IRCCS Promotori. Ciascun IRCCS Promotore è rappresentato dal proprio Presidente, dal proprio Direttore Generale e dal proprio Direttore Scientifico o da un delegato rispettivamente nominato.
In virtù di quanto sopra ed in funzione degli attuali IRCCS Promotori la Cabina di Regia è così composta in prima istanza:
Presidente INT
Presidente San Matteo
Presidente Besta
Direttore Generale INT
Direttore Generale San Matteo
Direttore Generale Besta
Direttore Scientifico INT
Direttore Scientifico San Matteo
Direttore Scientifico Besta
La Cabina di Regia può avvalersi del supporto dei rispettivi dipendenti nonché di consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.
Ciascun IRCCS gestisce in maniera sinergica il coordinamento del/dei proprio/i rappresentante/i per la Cooperazione Sanitaria Internazionale.
Eventuali sostituzioni dei componenti della Cabina di Regia possono essere effettuate di volta in volta da ciascun IRCCS Promotore, dandone comunicazione scritta agli altri.
È altresì individuato il Segretario della Cabina di Regia, che provvede alla convocazione delle sedute, alla predisposizione dell'Ordine del Giorno, alla redazione dei verbali, all'archiviazione degli atti ed allo svolgimento di funzioni di coordinamento.

Art. 5 – Durata

I componenti effettivi rimangono in carica per tutta la durata del mandato dei Presidenti degli IRCCS Promotori, e successivamente qualora il citato Accordo dovesse essere rinnovato; alla scadenza, espletano le funzioni fino all'insediamento dei nuovi nominati.

Art. 6 – Convocazione

La Cabina di Regia si riunisce:

- in via ordinaria a cadenza trimestrale;
- in via straordinaria su richiesta dei suoi componenti oppure ogni qualvolta sia richiesta la trattazione di questioni che necessitino una pronta risoluzione.

La convocazione deve avvenire, tramite l'utilizzo di mezzi idonei a comprovare l'avvenuta ricezione, anche mediante account ordinario di posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, con preavviso pari a tre giorni da detta data.
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno e l'ora dell'adunanza e il relativo ordine del giorno, stabilito dal Segretario della Cabina di Regia, la documentazione inerente agli argomenti da trattare.
Le sedute potranno svolgersi in presenza presso la sede di uno degli IRCCS Promotori ovvero a distanza mediante l'utilizzo di apposite piattaforme.
È altresì prevista la possibilità di adozione di decisioni in sedi distinte dalle sedute, per esempio tramite consultazioni via e-mail, che affrontino questioni urgenti e non procrastinabili. In questo caso la comunicazione di tali decisioni verrà inserita nell'ordine del giorno della successiva seduta, durante la quale la Cabina di Regia provvederà alla formale approvazione o alla rettifica delle stesse.
Terminata la seduta, il Segretario della Cabina di Regia redige verbale trasmettendo i relativi esiti alle Funzioni istituite presso ciascun IRCCS Promotore affinché preso atto del relativo contenuto possano essere intrapresi gli opportuni adempimenti.

Art. 7 – Quorum

La Cabina di Regia si riunisce validamente qualora siano presenti almeno 5 componenti purché rappresentati tutti gli IRCCS Promotori. La Cabina di Regia delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun componente è tenuto ad astenersi dalle votazioni qualora si verifichino situazioni di conflitto d'interesse.
In ogni caso, i pareri e le proposte della Cabina di Regia non hanno carattere vincolante per l'IRCCS Promotore che dovesse manifestare esigenze e interessi contrari, in coerenza con l'art. 3 ultimo comma.

Titolo III ACCORDI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Art. 8 – Tipologia di accordi

Gli accordi di cooperazione internazionale sono gli atti che formalizzano e regolano i rapporti tra l'IRCCS Promotore con le altre istituzioni estere. Gli accordi sono stipulati per promuovere ed effettuare attività congiunte relativamente alla didattica, alla formazione e alla cooperazione sanitaria.

In particolare, possono riguardare:

- progetti promossi: programmi di cooperazione direttamente ideati dalla Cabina di Regia con gestione tecnico scientifica delle attività che comprende l'identificazione di tali progetti, la loro elaborazione e stesura, il reperimento delle fonti di finanziamento, la predisposizione dei documenti richiesti in fase di negoziazione ed approvazione del progetto, la presentazione delle relazioni periodiche, i contatti

con i coordinatori e/o responsabili scientifici e i partner di progetto. Questa tipologia di progetto prevede il reperimento diretto dei finanziamenti.

- progetti sostenuti: programmi di cooperazione ideati e gestiti da altre organizzazioni ed Enti ed ai quali la Cabina di Regia fornisce il proprio supporto; in questo caso i fondi necessari al progetto vengono reperiti ed amministrati a cura dell'organizzazione sostenuta. Fra questi rientrano i progetti multipartner presentati e realizzati da consorzi formati da partecipanti appartenenti a diversi Stati membri, promossi e finanziati da agenzie internazionali (ONU, Commissione Europea, ecc.), dalla Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo (AICS), dalla Regione Lombardia, dalle Università, dagli Enti Territoriali (provincia, Comuni, Ordini professionali), da OSC, anche attraverso forme di collaborazione convenzionata con gli Enti sopra citati.
- progetti finalizzati: attività non aventi la complessità organizzativa di un progetto e destinate ad uno scopo specifico di più modesto impatto (accoglienza di pazienti o di singoli medici / infermieri / altro personale tecnico-sanitario in stages di formazione, ecc.). Le modalità di finanziamento verranno studiate in base alle caratteristiche dell'attività stessa.

Gli accordi di cooperazione internazionale si attuano mediante la stipula dei seguenti atti previo coinvolgimento da parte della Funzione degli uffici interni competenti in relazione al singolo argomento da disciplinare.

a. **Accordo Quadro** – atto bilaterale o multilaterale che sancisce l'interesse reciproco dei partner a collaborare attraverso i mezzi della cooperazione interistituzionale ritenuta strategica per la valorizzazione ed il potenziamento delle attività internazionali avuto riguardo alle relative mission ed agli obiettivi dell'attività clinica. Tali accordi inquadrano il progetto e le finalità perseguite con lo stesso non implicando oneri finanziari e devono essere approvati mediante Decreto Presidenziale previa delega rilasciata dai rispettivi Consigli di Amministrazione.

b. **Protocollo Applicativo** – atto bilaterale o multilaterale che definisce e regola le specifiche azioni da realizzare nell'ambito della collaborazione internazionale e che implica aspetti gestionali, amministrativi, assicurativi del Personale IRCCS coinvolto, nonché aspetti finanziari. I Protocolli Applicativi sono adottati con Decreto Presidenziale, sentito il parere del Direttore Generale e del Direttore Scientifico.

Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 – Utilizzo dei segni distintivi degli IRCCS Promotori

Il nome e il logo degli IRCCS Promotori sono di proprietà esclusiva di ciascuno.
L'utilizzo del nome e del logo del singolo IRCCS Promotore per iniziative di promozione da parte degli altri IRCCS Promotori è consentito previa autorizzazione scritta dell'IRCCS Promotore proprietario.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa attualmente vigente in materia.

Art. 11 – Validità

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.